



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti signori magistrati:

| | |
|--------------------------|--------------|
| dott. Andrea Zuliani | Presidente |
| dott. Annalisa Barzazi | Giudice |
| dott. Gianmarco Calienno | Giudice rel. |

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per concordato preventivo, con riserva di deposito del piano, della proposta e della documentazione, depositato il 26 marzo 2020 da **GIACOMELLO S.P.A. – FERRO TUBI LAMIERE** (C.F. – P. IVA 00512200304), con sede in Buttrio (UD), 33042, Via D’Orment n. 10, iscrizione al Registro delle Imprese di Udine 00512200304, R.E.A. numero UD-142316, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. CARLO GIACOMELLO (C.F. GCMCRL61M09L483Q), giusta atto dd. 28.02.2020, Notaio Dott. Andrea Bacchelli, Rep. n. 5.325, Racc. n. 4.365 (ALL. n. 1), rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele URSO (C.F. RSUMNL61C04L781V);

visto il proprio decreto del 2 aprile 2020 con cui si è concesso alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 162, primo comma, L.Fall e dell’art.83 del DL 18/2020 il termine di 15 gg - ferma restando la sospensione straordinaria dei termini di cui all’art.83 del DL 18/20- per integrare alcune carenze documentali in relazione all’elenco dei creditori, da aggiornare alla data del deposito del ricorso, e ai progetti di bilancio del 2018 e del 2019, da redigere nelle forme di legge;

rilevato che la società debitrice, nel rispetto del termine assegnato, considerando la proroga legale della sospensione straordinaria sino al 11 maggio 2020, ha depositato i bilanci del 2018 e del 2019 debitamente approvati nonché l’elenco dei creditori aggiornato;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l’art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell’intestato Tribunale in funzione della sede legale dell’impresa; rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l’ammissione alla procedura di concordato;



rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che va fissato in 90 giorni dalla data di deposito del ricorso (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui “Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”);

ritenuto, pertanto, che il termine, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini e di quella relativa al periodo feriale, andrà a scadere in data 9 settembre 2020;

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

asigna alla società ricorrente termine sino al **9 settembre 2020** per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;



nomina commissario giudiziale la dott.ssa Laura Briganti con studio in Udine,
piazzetta Antonini n.6 (CF BRGLRA61P57L840X).

Si comunichi.

Udine, 28 maggio 2020

Il Presidente

dott. Andrea Zuliani

